



BANDO PUBBLICO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEI COMUNI COMPRESI NELL'AREA DI SUPERAMENTO "PIANA LUCCHESE"

Contributi a favore di cittadini residenti nei comuni Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano alla trasformazione/sostituzione di generatori di calore inquinanti.

FINALITA' DEL BANDO

Obiettivo del bando è il miglioramento della qualità dell'aria nei comuni di **Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano** appartenenti all'area di superamento "piana Lucchese" in cui si registrano superamenti dell'inquinante PM₁₀.

L'ultimo rapporto sullo stato della qualità dell'aria in Toscana, redatto da ARPAT (dati 2021 ¹), rileva che nella stazione urbana fondo di LU_Capannori ² sono stati registrati 44 giorni/anno di superamento rispetto ai 35 per anno civile previsti dalla normativa vigente confermando così la criticità che perdura dal 2010.

Il presente bando rientra nell'ambito delle misure previste dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria ed è in linea con l'Accordo di programma sottoscritto da Regione Toscana e Ministero dell'ambiente per contrastare le emissioni generate dall'utilizzo di apparecchi obsoleti alimentati a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico.

Si fa presente che con la Legge regionale 2 agosto 2021, n. 26 (Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM₁₀, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019) è stato introdotto, in presenza di sistemi alternativi di riscaldamento, il divieto di utilizzo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno, nei comuni di **Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano**, appartenenti all'area di superamento della "piana Lucchese" dei generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe di prestazione emissiva inferiore alle 3 stelle di cui al decreto ministeriale n. 186/2017 nei territori comunali al di sotto dei 200 mt. s.l.m.

¹ Dati registrati dalle stazioni di monitoraggio della rete regionale di qualità dell'aria (<http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/relazione-annuale-sullo-stato-della-qualita-dellaria-nella-regione-toscana-anno-2021>).

² Dallo studio redatto da ARPAT e LaMMA si rileva che la rappresentatività spaziale della centralina LU_Capannori è ampia al punto da essere presa quale riferimento per i comuni oggetto del presente bando.

L'impatto emissivo di queste tipologie di impianti è sostanziale. Dall'inventario delle emissioni regionale, aggiornato al 2017, risulta che il riscaldamento domestico a biomassa è responsabile del 72% delle emissioni di PM₁₀ primario.

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO E DOTAZIONE FINANZIARIA

1. A seguito dell'accordo stipulato tra la Regione Toscana e i comuni dell'area di superamento di cui alla DGRT n. 907 del 2020, vengono stabiliti i seguenti interventi rivolti ai cittadini residenti negli immobili ubicati nei comuni dell'area di superamento "Piana Lucchese" per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

2. Gli interventi riguardano la concessione di contributi a fondo perduto:

- per la **riqualificazione** attraverso l'inserimento, all'interno di un caminetto aperto pre-esistente, di un inserto chiuso alimentato a biomassa legnosa (legna o pellet) di nuova fabbricazione con potenza nominale inferiore/uguale a 10 kW;
- la **rottamazione** di generatori di calore, già installati e ad uso residenziale alimentati a biomassa con generatori di calore a minor impatto ambientale.

3. Per l'attuazione del presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari a € 500.000,00.

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il bando è rivolto alle persone fisiche, che alla data di presentazione delle domanda, risultano:

- I. residenti in uno dei Comuni della "piana Lucchese", come sopra specificati;
- II. residenti nell'immobile in cui è installato il generatore di calore oggetto dell'intervento di trasformazione o sostituzione;
- III. proprietario, locatario, comodatario o usufruttuario (con contratto di locazione/comodato/usufrutto regolarmente registrato) dell'immobile oggetto dell'intervento;

2. Il contributo è erogato esclusivamente per gli interventi effettuati negli immobili ubicati nei territori dei comuni dell'area di superamento "Piana Lucchese" posti ad una altitudine inferiore o uguale a 200 m slm.

3. E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte del medesimo soggetto.

Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti più di una richiesta di contributo, tutte le domande presentate saranno inammissibili.

E', inoltre, ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo riferita al medesimo immobile.

Nel caso in cui vengano presentate più domande riferite al medesimo immobile, tutte le domande presentate saranno inammissibili.

ART. 3 – INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

1) Trasformazione di camino aperto mediante

- 1A. inserimento di inserto alimentato a legna o a pellet dotato di elevato rendimento del generatore di calore alimentato a biomasse combustibili solide, con classe di prestazione

emissiva non inferiore alle 4 stelle - come definito dal decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186.

Gli inserti ammessi ad incentivazione possono essere: a tiraggio naturale o forzato; alimentati a legna o a pellet e **con una potenza nominale minore o uguale ai 10 kW.**

2) Sostituzione generatore di calore alimentato a biomassa legnosa in esercizio nell'ultima stagione di riscaldamento (1 novembre 2021- 14 aprile 2022) con:

- 2A. generatore di calore a condensazione alimentato a gas naturale e GPL* - *esclusivamente per le aree non metanizzate - con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente non inferiore al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della CE del 18 febbraio 2013, misurato ai sensi della UNI EN 15502 abbinata a un sistema di termoregolazione (valvole termostatiche, sensori, cronotermostato);
- 2B. generatore di calore alimentato a biomasse combustibili solide con classe di prestazione emissiva con un numero di stelle: 4 5 ai sensi D.M. 186 del novembre 2017, iscritto nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica della Regione Toscana (SIERT) con le modalità di cui all'art. 9 del bando - esclusivamente nelle aree non metanizzate e in assenza di altri apparecchi ad uso riscaldamento alimentati ad altri combustibili (ad esempio GPL).

2. L'esercizio dei generatori oggetto dell'incentivo di cui al punto 2) nella stagione termica 2020/2021 potrà essere documentato tramite la presentazione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica e attestazione del pagamento dell'onere di certificazione riferita al periodo 2020/2021.

3. L'impianto sostituito dovrà essere in ogni caso iscritto al catasto regionale degli impianti termici (SIERT).

ART. 4 - CONTRIBUTO MASSIMO E CUMULABILITÀ

1. Il contributo massimo erogabile è riassunto nella tabella seguente:

IMPIANTO ESISTENTE	NUOVO IMPIANTO	contributo massimo erogabile
1. Caminetto aperto	1A) Insetto chiuso non inferiore alle 4 stelle di cui al DM 186/2017	€ 2.500 alimentato a pellet € 2.000 alimentato a legna
IMPIANTO ESISTENTE	NUOVO IMPIANTO	contributo massimo erogabile
2. Generatore di calore alimentato a biomassa	2A) Generatore di calore a condensazione alimentato a gas naturale o GPL* – *esclusivamente per le aree non metanizzate - con efficienza almeno pari alla classe A abbinata a sistemi di termoregolazione (valvole termostatiche). 2B) Generatore di calore alimentato a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva non inferiore alle 4 stelle (DM 186/2017) <u>esclusivamente nelle aree non metanizzate e in assenza di altri apparecchi ad uso riscaldamento alimentati ad altri combustibili.</u>	€ 3.000

2. Il contributo è cumulabile con il conto termico 2.0 oppure con le detrazioni fiscali³ previste dalle leggi vigenti fino ad un massimo del 100% della spesa effettivamente sostenuta.

3. **Sono ammesse le spese effettuate a partire dal 1° ottobre 2022.**

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

5.1 Soggetto gestore

Per la gestione del presente bando, ai sensi della LR 28/2008 come integrata con LR 50/2014, è stata individuata Sviluppo Toscana SpA per le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del presente bando.

5.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso al sistema informatico <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/> tramite identità digitale (CNS/CIE/SPID), a partire **dalle ore 9.00 del giorno 21/11/2022** e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La compilazione e la presentazione della domanda deve avvenire:

I) a cura dei soggetti che richiedono il contributo, così come specificati all'articolo 2 punto 1 del Bando;

o, in alternativa,

II) a cura dell'operatore economico, appositamente delegato dai soggetti beneficiari, che realizza l'intervento di riqualificazione che risulti

a) iscritto alla Camera di commercio per lo svolgimento delle attività di installazione, connessione, manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della "Legge" e dall'art. 3 comma 4 del "Regolamento";

b) risulti un installatore abilitato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 28/2011 e s.m.i., come risultante come risultante dalla visura camerale aggiornata;

c) abbia un responsabile tecnico come risultante dalla visura camerale aggiornata.

Si precisa che, anche nel caso di compilazione da parte dell'operatore economico delegato, i dati inseriti all'interno della domanda e la firma della stessa devono essere esclusivamente quelli dei soggetti beneficiario.

IN CASO DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA A NOME DELL'OPERATORE ECONOMICO E/O DI FIRMA DELLA DOMANDA DA PARTE DELLO STESSO, LA DOMANDA NON SARÀ AMMISSIBILE.

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito.

La domanda in formato pdf dovrà essere sottoscritta dal soggetto beneficiario con firma digitale (con algoritmo SHA-256), grafometrica (secondo lo standard ISO/IEC 19794-7 2014) o, in alternativa, con firma calligrafica. In quest'ultimo caso è necessario allegare alla domanda la copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

³ detrazione pari al 50% nel caso di ristrutturazione edilizia (Bonus Casa);

detrazione pari al 50% nel caso di riqualificazione energetica (Ecobonus) del solo impianto di riscaldamento;

detrazione pari al 65% nel caso di riqualificazione energetica (Ecobonus) dell'intero edificio

Successivamente dovrà essere ricaricata sul sistema gestionale nell'apposita sezione premendo il pulsante "Presenta domanda".

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

Non è ammissibile la domanda presentata in forma cartacea, fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

La DOMANDA, da compilare esclusivamente on line sul sito del soggetto gestore, sulla base del modello "A" allegato al Bando, dovrà essere redatta in lingua italiana.

Si riepilogano, di seguito, i seguenti passaggi **sequenziali** sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.:

- accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso;
- scelta del bando a cui partecipare
- compilazione della domanda di aiuto;
- inserimento di allegati obbligatori previsti dal successivo punto 5.3 del Bando
- chiusura della compilazione;
- firma digitale, grafometrica o calligrafica del documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico;
- caricamento, sul sistema informatico, del documento firmato secondo le modalità sopra descritte;
- presentazione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda presente sul sistema.

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: assistenzacaminetti@sviluppo.toscana.it

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è supportocaminetti@sviluppo.toscana.it;

5.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

- Nel caso in cui la domanda venga compilata dall'operatore economico indicato all'articolo 5.2 punto II, dovranno essere obbligatoriamente inseriti sulla piattaforma nella sezione "Upload", **a pena di inammissibilità della domanda**:
 - modulo di delega alla presentazione della domanda all'operatore economico, rilasciato in carta libera dal soggetto beneficiario e sottoscritto dallo stesso in modalità digitale o calligrafica;
- Nel caso in cui il soggetto Beneficiario sia locatario o comodatario dell'immobile per il quale si richiede l'intervento:
 - (secondo i titoli sopra specificati di occupazione dell'immobile) copia del contratto di affitto o del contratto di comodato regolarmente registrati.

NON SARANNO AMMESSI CONTRATTI NON REGISTRATI

Si specifica che i titoli di proprietà e di usufrutto dell'immobile verranno verificati d'ufficio.

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato dell'articolo 6.4 del Bando, le domande prive anche di un solo documento richiesto dal presente articolo del Bando.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata secondo le specifiche di cui al successivo articolo 6.3.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

ART. 6 - ISTRUTTORIA E CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

6.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico della Direzione Ambiente ed Energia avvalendosi di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.

6.2 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti all'interno dall'articolo 5 del Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati all'articolo 5.3 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dall'articolo 5.3 del Bando;
- la sussistenza in capo al soggetto beneficiario, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1 (residenza e titolo di occupazione dell'immobile), 2 (altitudine uguale o inferiore a 200 m s.l.m.) e 3 (presentazione di una sola domanda da parte del medesimo soggetto beneficiario e/o per il medesimo immobile) dell'articolo 2 del Bando;
- in caso di domanda compilata da parte dell'operatore economico delegato, verranno verificati i requisiti di cui all'articolo 5.2 punto II del Bando.

Si specifica che la residenza dei soggetti beneficiari nei Comuni della "piana Lucchese", nonché l'altitudine del territorio del Comune nel quale è sito l'immobile e i titoli di proprietà e di usufrutto dell'immobile verranno verificati d'ufficio.

6.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni⁴.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

⁴ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dall'articolo 5.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

6.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, immediatamente verificabili:

I) la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti all'interno dall'articolo 5 del Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati all'articolo 5.3 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;

II) la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all'interno dell'articolo 5.3 del Bando;

III) l'assenza in capo al soggetto beneficiario, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1, 2 e 3 (dell'articolo 2 del Bando);

IV) in caso di domanda compilata da parte dell'operatore economico delegato, l'assenza, in capo al predetto soggetto, anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 5.2 punto II del Bando.

ART. 7 ESITI ISTRUTTORI E CONCESSIONE

L'attività di istruttoria delle domande ha cadenza mensile. Ha inizio il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di contributo e ha una durata di 30 gg, fatte salve le possibili sospensioni di cui sopra, e si conclude con l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria, adottata con atto di Sviluppo Toscana S.p.A. in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT. **La pubblicazione è valida a tutti gli effetti come notifica degli esiti istruttori e come data di concessione.**

I provvedimenti di Sviluppo Toscana S.p.A. di approvazione degli esiti istruttori distinguono le domande in:

- ammesse e finanziate;
- non ammesse;
- non ammesse a seguito di rinuncia (il soggetto proponente ha facoltà di rinunciare all'agevolazione in fase istruttoria prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione). Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca.

In caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o in assenza tramite mail ordinaria, ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell'esito negativo, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'ammissione al contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 1, avverrà previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal bando.
2. I cittadini beneficiari del contributo dovranno realizzare i lavori e presentare la rendicontazione delle spese sostenute entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione della sua concessione a mezzo pubblicazione sul sito www.sviluppo.toscana.it, come indicato al precedente art. 7 . **Non sono ammesse proroghe.**
3. Gli incentivi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili; qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda in graduatoria, tale domanda potrà essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili.
4. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.
5. Qualora si verifichi una rimodulazione in diminuzione dell'importo di spesa preventivato, il contributo sarà ricalcolato in base alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.
6. L'interessato che lasci trascorrere i termini previsti presente articolo comma 2 senza aver inviato la documentazione per la liquidazione del contributo sarà considerato rinunciatario e perderà definitivamente, senza ulteriore avviso, il diritto a percepire il contributo.

ART. 9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Sviluppo Toscana provvederà a pubblicare sul sito web (<https://bandi.sviluppo.toscana.it>) i beneficiari del contributo di cui al presente bando con cadenza mensile.
2. L'erogazione del contributo verrà effettuata solo dopo la verifica, da parte di Sviluppo Toscana della documentazione inviata di cui all'articolo seguente.
3. Qualora la relativa documentazione allegata non risulti conforme ai requisiti e alle modalità previste dal bando si procederà alla revoca dell'assegnazione del contributo che non verrà pertanto erogato.
4. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione con bonifico attraverso l'IBAN dichiarato.

ART.10 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

A lavori ultimati il beneficiario del contributo dovrà presentare, secondo le specifiche indicazioni che saranno pubblicate on line sulla pagina https://www.sviluppo.toscana.it/bando_caminetti , la documentazione a comprova dell'avvenuta spesa, comprensiva dei seguenti allegati, pena la decadenza dal contributo.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

- a) copia della fattura dettagliata per singole voci di spesa e debitamente quietanzata intestata al beneficiario del contributo, completa di nominativo e codice fiscale, rilasciata da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di Commercio), conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale

sia indicato il prezzo addebitato per la fornitura e l'installazione del generatore di calore con relativa IVA);

b) copia del bonifico completo del codice "CRO";

c) copia dell'estratto di conto corrente intestato al beneficiario con evidenza dell'addebito del pagamento di cui alla precedente lettera b);

d) per i generatori a biomasse copia della certificazione ambientale ai sensi del DM 186/2017, rilasciata da organismo notificato, del generatore alimentato a biomassa di nuova fabbricazione comprovante una classificazione pari ad almeno 4 stelle

per i generatori a metano scheda tecnica dell'impianto in cui è attestata l'etichettatura energetica ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 ;

e) elementi identificativi del nuovo generatore: il nuovo generatore di calore dovrà essere accatastato, dai soggetti competenti (installatore, manutentore) nel Sistema Informativo regionale sull'Efficienza Energetica della Regione Toscana (SIERT), con le seguenti modalità:

Potenzialità del generatore	a) maggiore o uguale a ≥ 10 kW	inserimento del rapporto di controllo relativo alla prima messa in esercizio dell'apparecchio e bollino attestante l'assolvimento del contributo di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, del d.p.g.r. 25/R/2015;
	b) inferiore a < 10 kW	inserimento dei dati contenuti nella scheda 1 identificativa del libretto di impianto di cui al DM10 febbraio 2014;

f) solo per i generatori di calore alimentati a biomassa di potenza nominale maggiore o uguale a 10 kW rapporto di manutenzione dell'apparecchio oggetto dell'intervento relativo al periodo 1 gennaio 2020 – 31 ottobre 2022;

g) documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF:

- del generatore sostituito (compreso caminetto a focolare aperto);

- del nuovo generatore installato.

h) solo per l'intervento 2) di cui all'articolo 3, compilazione del "Modello C" allegato al bando e presentazione della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento presso il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti oppure del ritiro da parte della ditta autorizzata al trasporto presso il gestore comprovante l'avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati mediante

OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE ALLE LETTERE A) – H) PER GLI INTERVENTI CHE BENEFICIANO DEL SOLO CONTRIBUTO REGIONALE

i) copia della dichiarazione di conformità comprensiva degli allegati obbligatori ai sensi del D.M. 37/2008; ivi inclusa per gli impianti con potenza superiore a 35 kW la documentazione di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE ALLE LETTERE A) – H) PER GLI INTERVENTI CHE BENEFICIANO ANCHE DEL CONTO TERMICO 2.0 GSE

l) copia della scheda-contratto sottoscritta, dal beneficiario con il GSE per l'erogazione dell'incentivo per la produzione di energia termica da fonte rinnovabili ed intervento di efficienza energetica di piccole dimensioni, afferenti alla linea 2B del Conto Termico;

OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE ALLE LETTERE A) – H) PER GLI INTERVENTI CHE BENEFICIANO ANCHE DELLE DETRAZIONI FISCALI

m) ricevuta della presentazione sul portale ENEA della scheda descrittiva dell'intervento al fine di stabilire la richiesta di detrazione (riqualificazione energetica globale (65%) oppure dell'impianto (50%).

ART. 11 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione regionale (anche tramite il soggetto gestore) avvia i controlli sui requisiti autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, a pena di decadenza. In particolare, i controlli verranno attuati su un campione rappresentativo, individuato in relazione ai requisiti autodichiarati, nelle percentuali stabilite con DGR n. 1058 del 1/10/2001.

2. Verranno inoltre effettuati controlli sulla conformità dell'impianto rispetto alla documentazione presentata per un limite temporale di 3 anni a decorrere dalla data della liquidazione del contributo. Il beneficiario del contributo dovrà consentire che tali controlli vengano effettuati a mezzo di personale a ciò preposto individuato da Regione Toscana, anche tramite accesso alle abitazioni, previo preavviso. I controlli potranno essere effettuati anche a campione nella percentuale non superiore del 10% e mediante ogni strumento che la pubblica amministrazione riterrà opportuno per la verifica.

3. Qualora venga accertato che l'intervento non risulti conforme alle norme vigenti o a quanto dichiarato o l'istanza riporti dichiarazioni false o mendaci, il contributo concesso verrà revocato dal Comune. In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In caso di revoca del contributo il Comune procederà al recupero secondo i termini di legge degli importi eventualmente già erogati.

ART. 12 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e quelle generali dell'ordinamento giuridico italiano.